

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2016/1698 della Commissione, del 20 febbraio 2014, relativa alle misure SA.22932 (11/C) (ex NN 37/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto [notificata con il numero C(2014) 870];
- condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su vizi che inficiano la decisione impugnata per quanto riguarda l'aiuto del dipartimento delle Bouches-du-Rhône all'aerostazione «Marsiglia Provenza» (MP2). In particolare,
 - la misura non risponderebbe ad obiettivi di interesse generale chiaramente definiti. La valutazione della Commissione contenuta nella decisione impugnata sarebbe viziata da una carenza di motivazione, un errore di diritto e un errore di valutazione per quanto concerne:
 - l'obiettivo consistente nel far fronte ad un incremento previsto del traffico aereo;
 - l'obiettivo volto alla promozione dello sviluppo economico della regione;
 - l'aiuto non sarebbe necessario.
2. Secondo motivo, vertente su vizi che inficiano la decisione impugnata per quanto riguarda il contratto per l'acquisto di spazi pubblicitari sottoscritto con la società Airport Marketing Services.
3. Terzo motivo, vertente su vizi che inficiano la decisione impugnata per quanto riguarda le tariffe dei diritti per passeggero nell'aerostazione MP2.

Ricorso proposto il 13 dicembre 2016 — Toontrack Music/EUIPO (SUPERIOR DRUMMER)

(Causa T-895/16)

(2017/C 046/31)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Toontrack Music (Umeå, Svezia) (rappresentante: L.-E. Ström, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «SUPERIOR DRUMMER» — Domanda di registrazione n. 13 945 019

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 ottobre 2016 nel procedimento R 2438/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

— condannare l'EUIPO a rifonderle le spese processuali e a sopportare la proprie spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, nonché dell'articolo 65 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 20 dicembre 2016 — Starbucks (HK)/EUIPO — Now Wireless (nowwireless)

(Causa T-908/16)

(2017/C 046/32)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Starbucks (HK) Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentante: P. Kavanagh, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Now Wireless Ltd (Whyteleafe, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «nowwireless» — Domanda di registrazione n. 6 782 569

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 17 ottobre 2016 nel procedimento R 662/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nonché la decisione della divisione di opposizione;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 28 dicembre 2016 — Winkler/Commissione

(Causa T-916/16)

(2017/C 046/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bernd Winkler (Grange, Irlanda) (rappresentante: A. Kässens, avvocato)

Convenuta: Commissione europea